



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-182/2020, 3 giugno 2021, ECLI:EU:C:2021:442	BE, DT contro Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Accer Ipurl Suceava, in qualità di liquidatore giudiziario della BE, EP	Ottava	Rinvio pregiudiziale	RO	Curtea de Apel Suceava	/	/	Principio di neutralità	Concetto di attività economica e rilevanza della dichiarazione di fallimento ai fini della cessazione dell'attività e del diritto di detrazione

#### Classificazione

Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Rettifica delle detrazioni – Procedura fallimentare

#### Questioni pregiudiziali

Se la direttiva [IVA] e i principi di neutralità fiscale, del diritto alla detrazione dell'IVA e di certezza dell'imposizione fiscale ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale che imponga all'operatore economico, in modo automatico e senza ulteriori verifiche, al momento dell'avvio della procedura fallimentare, di rettificare l'IVA, negandogli la detrazione dell'IVA relativa a operazioni imponibili anteriori all'avvio di detta procedura, e di pagare l'IVA detraibile. Se il principio di proporzionalità osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una siffatta norma di diritto nazionale, in considerazione delle conseguenze economiche per l'operatore economico e del carattere definitivo di una siffatta rettifica

#### Dispositivo

Gli articoli da 184 a 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale l'avvio di una procedura fallimentare nei confronti di un operatore economico, con conseguente liquidazione dei suoi attivi a beneficio dei suoi creditori, comporta automaticamente l'obbligo per tale operatore di rettificare le detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto che egli ha effettuato per beni e servizi acquistati anteriormente alla dichiarazione del suo fallimento, quando l'avvio di una tale procedura non è idoneo a impedire il proseguimento dell'attività economica di detto operatore, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva succitata, in particolare ai fini della liquidazione dell'impresa interessata.

#### Nota redazionale

La Corte di giustizia, sviluppando il proprio consolidato orientamento sostanzialista in tema di attività economiche, ritiene che la dichiarazione di fallimento non comporti automaticamente la cessazione dell'attività e, pertanto, debbano essere garantiti neutralità del tributo e diritto di detrazione relativamente agli acquisti effettuati anteriormente all'avvio della procedura fallimentare. Il giudice rimettente avrebbe, forse, potuto evitare il rinvio, trattandosi di una fattispecie facilmente risolvibile alla stregua dei precedenti della Corte. Ad ogni modo, emergono rilevanti conferme sulle reciproche influenze tra principio di neutralità e concezione sostanzialista dell'attività economica.